



Position Paper La Regulatory Sandbox Italiana: come funziona e quali opportunità per il Fintech

21 LUGLIO 2021

La Regulatory Sandbox italiana: funzionamento e qualche dato

PREMESSA

ItaliaFintech, VC Hub e lo Studio Orrick, in seguito alla pubblicazione del Regolamento MEF entrato in vigore il 17 luglio 2021 che disciplina il funzionamento del Comitato e della sperimentazione della Sandbox FinTech, pubblicano questo breve documento, destinato alle fintech e start-up che desiderano approfondire le modalità di funzionamento e domanda per essere ammessi alla sperimentazione nell'ambito della Sandbox FinTech.

1. CHE COS'È LA *REGULATORY SANDBOX*

Per “regulatory sandbox” si intende un regime normativo transitorio che deroga, entro certi limiti, alle ordinarie regole che disciplinano una determinata attività, volto a favorire lo sviluppo imprenditoriale di nuove iniziative, specialmente nel settore FinTech.

Con la *regulatory sandbox* si consente quindi alle imprese di avvalersi di deroghe normative transitorie per poter sperimentare, su scala ridotta e per un periodo di tempo limitato, nuove tecnologie applicate a servizi e attività di norma regolamentate. Le imprese, decorso il termine della sperimentazione e a fronte di riscontri positivi della stessa, devono procedere con l'ordinario processo autorizzativo presso le competenti autorità di vigilanza per poter proseguire nella prestazione delle attività.

Le *regulatory sandbox*, poco utilizzate in Italia, sono di derivazione anglosassone. Nel Regno Unito, ad esempio, l'FCA riconosce l'opportunità ad imprese bancarie e finanziarie di testare nuovi prodotti o servizi per un periodo determinato di tempo, beneficiando di alcune deroghe regolamentari ma nel rispetto di alcune norme a tutela dei consumatori.

In Italia una *fintech regulatory sandbox* è stata introdotta con il Decreto Crescita (D.l. 34 del 2019, convertito con l. n. 58 del 2019) che ha incaricato il MEF di adottare, sentite le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob ed IVASS) la regolamentazione necessaria a definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una **sperimentazione relativa alle “attività di tecno-finanza (FinTech)”** volte al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, bancario e assicurativo mediante nuove tecnologie digitali, quali l'intelligenza artificiale e la *distributed ledger technology* (DLT).

In particolare, la *regulatory sandbox* introdotta dal legislatore italiano ha una durata massima di 18 mesi e prevede per le imprese partecipanti requisiti patrimoniali ridotti, adempimenti per l'ammissione alla sperimentazione semplificati e termini inferiori rispetto al regime ordinario, secondo le norme di regolamentazione che sono demandate al MEF.

2. LA SPERIMENTAZIONE FINTECH DEL MEF

In attuazione delle previsioni del Decreto Crescita, il MEF – a seguito di consultazione pubblica conclusasi il 31 marzo 2020 – ha adottato il *Regolamento recante attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech* con Decreto del 20 aprile 2021, n. 100 (“**Regolamento MEF**”).

Il Regolamento MEF, *inter alia*, definisce:

- l'ambito di applicazione della sperimentazione;
- i presupposti per l'ammissibilità delle attività alla sperimentazione, ivi compresi i requisiti soggettivi;
- le modalità e i termini delle preliminari interlocuzioni con Banca d'Italia, Consob e IVASS;
- la presentazione e il contenuto della richiesta per l'ammissione alla sperimentazione;
- la durata della sperimentazione;
- le modalità e i termini dell'istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione, nonché l'avvio in caso di esito positivo;
- la predisposizione di un registro dei soggetti ammessi alla sperimentazione;
- il monitoraggio dell'andamento della sperimentazione;
- le attività da porre in essere al termine della sperimentazione.

Resta inteso che l'ammissione alla *sandbox* non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di altre attività riservate diverse da quelle da svolgere nel contesto della stessa.

SPERIMENTAZIONE FINTECH

Che cos'è la sperimentazione?	Un regime normativo transitorio che deroga, entro certi limiti, alle regole che disciplinano una determinata attività, volto a favorire lo sviluppo imprenditoriale di nuove iniziative nel settore FinTech e InsurTech .
Chi può accedere alla sperimentazione?	Le imprese che intendono offrire attività in ambito bancario, finanziario e assicurativo che soddisfino <i>tutti</i> i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> ● sono significativamente innovativi, ovvero, mediante l'impiego di nuove tecnologie, contribuiscono ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto già presente sul mercato italiano; ● richiedono la deroga a disposizioni normative e/o orientamenti di vigilanza; ● apportano valore aggiunto rispetto agli utenti finali, al sistema bancario, finanziario, assicurativo o agli operatori che vi partecipano; ● rendono meno onerosa o più efficace l'applicazione della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo; ● consentono un miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni degli operatori nel settore bancario, finanziario o assicurativo relativamente alla gestione dei rischi; ● sono in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione; ● siano sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.
Chi non può accedere alla sperimentazione?	<ul style="list-style-type: none"> ● I soggetti sottoposti a procedure da sovraindebitamento; ● gli imprenditori commerciali sottoposti a procedura concorsuale o di risanamento, né gli imprenditori commerciali in forma collettiva in stato di liquidazione; ● gli imprenditori commerciali, tenuti sulla base della normativa applicabile alla redazione dei bilanci, laddove non siano stati approvati e depositati nel Registro delle imprese i bilanci degli ultimi cinque esercizi o, se costituite in un termine inferiore, dalla costituzione.
Come si accede alla sperimentazione?	Prima della presentazione della domanda, le imprese possono dialogare informalmente con Banca d'Italia, Consob e IVASS – anche coordinando più autorità – tramite un apposito canale di comunicazione (fase preliminare di interlocuzione). La domanda di ammissione alla sperimentazione deve essere presentata all' autorità di vigilanza che sarebbe competente, secondo il regime ordinario. L' istruttoria sulla domanda di ammissione è condotta dall'autorità di vigilanza competente individuata. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'autorità di vigilanza competente rilascia l'autorizzazione all'ammissione alla sperimentazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (ovvero dalla conclusione della finestra temporale nel corso della quale è presentata la domanda).
Come funziona la sperimentazione?	Le modalità e la durata (max 18 mesi, salvo proroga) della sperimentazione sono determinati dall'autorità di vigilanza con il provvedimento di ammissione. In particolare, l'autorità di vigilanza individua inoltre le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali, le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge e quelle da rendere all'autorità di vigilanza durante la sperimentazione, nonché eventuali limitazioni all'attività e gli indicatori, qualitativi e quantitativi, per valutare gli esiti della sperimentazione.
Come si individuano le imprese ammesse alla sperimentazione?	I soggetti ammessi alla sperimentazione sono inseriti in un apposito registro (pubblicato <i>online</i>) tenuto presso la segreteria tecnica del Comitato FinTech che ne cura l'aggiornamento.
Cosa succede conclusa la sperimentazione?	Decorso il periodo di sperimentazione l'impresa può: <ul style="list-style-type: none"> ● domandare all'autorità di vigilanza una proroga (di altri 12 mesi massimo); ● presentare una domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, finanziaria o assicurativa secondo il regime ordinario.

2.1 L'ammissione alla sperimentazione

L'ammissione alla sperimentazione può essere richiesta per lo svolgimento di attività di innovazione tecnologica:

- (i) in ambito bancario, bancario e assicurativo **soggette all'autorizzazione o all'iscrizione in un elenco** da parte di una autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e IVASS); o
- (ii) non soggette all'autorizzazione perché non svolte a titolo professionale, non svolte nei confronti del pubblico o perché rientrano in un caso di esclusione previsto dalla relativa disciplina.

Possono inoltre essere ammessi alla sperimentazione i servizi svolti o le attività da parte di o nei confronti di un soggetto vigilato e che incidono su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo. Infine, la sperimentazione può essere richiesta se svolta da un soggetto vigilato o regolamentato, avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero da un soggetto avente sede legale in un altro Stato UE e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

2.2 La procedura di ammissione alla sperimentazione

La domanda di ammissione alla sperimentazione deve essere presentata all'**autorità di vigilanza** che sarebbe competente, secondo il regime ordinario.

È prevista l'eventualità che siano istituite delle finestre temporali, anche dedicate ad alcuni aspetti specifici dell'innovazione, della durata massima di due mesi ciascuna, entro le quali possono essere presentate le richieste di ammissione. In tal caso, le autorità di vigilanza possono altresì individuare un numero massimo di attività da ammettere alla sperimentazione durante ciascuna finestra.

Il contenuto della **domanda di ammissione alla sperimentazione** è molto articolato, dovendo essa includere non solo gli elementi volti a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla sperimentazione e le altre informazioni volte a fondare la valutazione sull'ammissibilità (tra cui uno studio preliminare di fattibilità del progetto, la valutazione dei potenziali rischi, l'indicazione delle misure che verranno adottate per presidiarli), ma anche le informazioni e i documenti previsti ai sensi della normativa applicabile per ottenere l'autorizzazione ad esercitare la relativa attività, ovvero l'iscrizione all'albo, secondo il regime normativo ordinario. In particolare, per quanto riguarda la **tutela dei clienti** dei servizi oggetto della sperimentazione, la richiesta dovrà contenere l'indicazione degli specifici strumenti approntati a tutela degli utenti: ad esempio, le modalità affinché questi acconsentano espressamente a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione previa informazione circa la natura sperimentale del progetto e dei relativi rischi; l'indicazione di particolari modalità di recesso.

Nella domanda di ammissione alla sperimentazione, le imprese possono anche indicare le disposizioni normative o gli orientamenti dell'autorità di vigilanza di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di sperimentazione.

L'**istruttoria** per l'ammissione alla sperimentazione è condotta dall'autorità di vigilanza che valuta, tra l'altro, oltre agli aspetti formali e la sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla sperimentazione, la congruità dell'eventuale richiesta di derogare, in tutto o in parte, ad alcune disposizioni normative, delle misure di mitigazione dei rischi, degli strumenti a tutela degli utenti, delle forme di comunicazione al pubblico nonché, se del caso, la presenza di adeguate garanzie a favore degli utenti finali.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda – ovvero dalla conclusione della finestra temporale nel contesto della quale la stessa sia stata presentata – e fatta salva l'eventuale sospensione dei termini per ulteriori richieste informative, in caso di esito positivo dell'istruttoria, **l'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel contesto dell'ammissione alla sperimentazione.**

2.3 La sperimentazione

Per quanto riguarda le modalità di conduzione delle attività e di prestazione dei servizi, con il provvedimento autorizzativo, l'autorità di vigilanza indica, tra l'altro:

- (i) le **modalità e la durata della sperimentazione**;
- (ii) le disposizioni e gli orientamenti di vigilanza che possono essere disapplicati;
- (iii) le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali;
- (iv) le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge;
- (v) le informazioni da rendere all'autorità di vigilanza durante la sperimentazione;
- (vi) eventuali limitazioni all'attività e gli indicatori, qualitativi e quantitativi, per valutare gli esiti della sperimentazione.

Ai fini della sperimentazione, l'autorità competente può anche rilasciare un'autorizzazione meno ampia di quella generale prevista dalla legge, ovvero disporre particolari limitazioni all'operatività o anche prevedere deroghe dall'applicazione di alcune norme.

Resta fermo il **monitoraggio** – almeno semestrale – sulle attività svolte, durante tutto il corso della sperimentazione da parte dell'autorità di vigilanza che riferirà al Comitato Fintech.

2.4 La fase successiva alla sperimentazione

Concluso il periodo di sperimentazione, i soggetti ammessi alla sperimentazione sottopongono all'autorità competente un resoconto economico e operativo sulla sperimentazione e informano tempestivamente il pubblico sul termine della stessa.

Le imprese possono anche domandare una **proroga** del periodo di sperimentazione sottoponendo un'apposita domanda all'autorità competente, corredata dal resoconto della sperimentazione. La proroga viene concessa quando la sperimentazione è stata inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi e sussiste l'interesse alla prosecuzione, ovvero il richiedente si impegna a adeguarsi, durante il periodo di proroga, a disposizioni che non gli si applicavano durante la sperimentazione, in vista della richiesta di autorizzazione o iscrizione ordinaria. In questo caso la proroga ha una durata massima di 12 mesi.

Alternativamente, i soggetti che, al termine della sperimentazione, intendano richiedere l'**autorizzazione o l'iscrizione ad un albo o elenco** secondo il regime ordinario applicabile all'attività esercitata sottopongono all'autorità competente, 60 giorni prima del termine della sperimentazione, un resoconto sulla stessa unitamente all'istanza per l'autorizzazione o l'iscrizione. In tal caso, la sperimentazione si intende prorogata fino al pronunciamento dell'autorità competente sull'istanza di autorizzazione o iscrizione.

2.5 Il Comitato FinTech

Il Decreto Crescita, unitamente all'introduzione della *regulatory sandbox* in oggetto, ha anche istituito, presso il MEF, un apposito comitato (il "**Comitato FinTech**"), con il compito di individuare gli obiettivi e i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech, nonché di formulare proposte di carattere normativo. Il Comitato FinTech è composto in modo permanente da rappresentanti istituzionali (ministri e esponenti delle autorità di vigilanza).

Oltre alle funzioni di cui sopra, il Comitato FinTech partecipa alla fase istruttoria relativa alle domande di ammissione alla sperimentazione, in quanto coinvolto dalle autorità di vigilanza cui è pervenuta la relativa richiesta ed è informato dalle stesse sul monitoraggio svolto durante la fase di sperimentazione.

Il Comitato FinTech tiene inoltre il **registro** dei soggetti ammessi alla sperimentazione e gestisce il **canale di comunicazione** dedicato alla presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione e attraverso il quale viene condotto un dialogo informale con le società interessate e tutte le autorità coinvolte. Resta fermo che la domanda di ammissione deve invece essere presentata all'Autorità di Vigilanza, che provvederà nel corso dell'istruttoria a coinvolgere il Comitato.

CONTATTI

ITALIAFINTECH

ItaliaFintech è l'associazione italiana dei principali imprenditori nel settore Fintech. Nata con lo scopo di promuovere la conoscenza e l'adozione delle soluzioni fintech da parte di consumatori, famiglie e imprese e che riunisce le principali realtà italiane operanti nel settore. ItaliaFintech è inoltre parte di EDFA – European Digital Finance Association.

L'associazione intende rappresentare un punto di riferimento e di dialogo per le istituzioni ed i regolatori, e mantenere sempre vivo il confronto con altre aziende e associazioni anche a livello internazionale, per facilitare la crescita e lo sviluppo di una cultura dell'innovazione nei servizi finanziari e contribuire allo sviluppo di servizi sempre più efficienti per il pubblico.

CAMILLA CIONINI VISANI

Direttrice Generale ItaliaFintech

 +39 348 400 8363

 camilla@italiafintech.org <https://italiafintech.org/>



È l'associazione italiana del Venture Capital, degli investitori in innovazione (business angels, family offices e corporates) e delle startup e PMI innovative italiane. Creata nel 2019 dai gestori di 6 tra i principali fondi di VC attivi in Italia, lo scorso anno ha deciso di allargare la propria base associativa anche alle startup e alle PMI innovative, proprio nell'ottica di rappresentare in maniera olistica l'ecosistema italiano dell'innovazione. Oggi VC Hub Italia conta 40 soci investitori, oltre 110 tra le principali startup italiane e 20 soci sostenitori. Gli investitori di VC Hub Italia gestiscono asset per oltre 1 miliardo di euro e hanno investito in oltre 250 startup italiane ad alto potenziale di crescita e a forte contenuto tecnologico, mentre gli imprenditori rappresentano startup e PMI innovative che hanno raccolto finanziamenti per almeno 500 mila euro. Uno degli obiettivi dell'associazione è fare in modo che le startup possano dare un contributo maggiore alla crescita del nostro Paese, anche attraverso una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana sui temi dell'innovazione.

FRANCESCO CERRUTI

Direttore Generale VC Hub Italia

 +39 338 859 3832

 francesco.cerruti@vchub.it <https://www.vchub.it/>



Orrick Italia è uno dei principali studi legali internazionali attivi sul mercato italiano. Con +120 professionisti, alcuni dei quali doppiamente abilitati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, il nostro team italiano lavora fianco a fianco con i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di business. Con sede a Milano e Roma, i nostri avvocati forniscono un'assistenza trasversale e transfrontaliera in diverse aree di attività, facendo leva anche sul network Orrick, per supportare le esigenze dei clienti. Lo studio: fondato a San Francisco 150 anni fa, Orrick è uno studio legale leader a livello mondiale, con una particolare attenzione al servizio delle aziende nei settori della tecnologia, dell'energia, delle infrastrutture e della finanza. Lo studio è riconosciuto in tutto il mondo per la fornitura di consulenza legale di altissima qualità e orientamento commerciale.

MARCO BOLDINI

Partner & Head of Financial Services Regulatory & Fintech

 **D** +39 02 4541 3800  **M** +39 340 410 4030

 mboldini@orrick.com <https://www.orrick.com/>

ITALIAFINTECH

Corso Matteotti 1
20121 Milano

www.italiafintech.org

VC Hub
Italia

via Ruggero Boscovich, 31
20124 Milano

www.vchub.it

orrick

Corso G. Matteotti, 10
20121 Milano

www.orrick.com